



Berna, 13 dicembre 2024

Destinatari:

I partiti politici

Le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Le associazioni mantello dell'economia

Le cerchie interessate

**Entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge federale sull'assicurazione malattie (riduzione dei premi)
Revisione totale dell'ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM):
avvio della procedura di consultazione**

Gentili signore e signori,

il 13 dicembre 2024 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate in merito alla **revisione totale dell'ORPM (RS 832.112.4)**.

La procedura di consultazione si concluderà il **31 marzo 2025**.

Il 29 settembre 2023 il Parlamento ha adottato una modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) per la riduzione dei premi, come controprogetto indiretto all'iniziativa per premi meno onerosi. Il 9 giugno 2024 l'elettorato e i Cantoni si sono espressi contro questa iniziativa. Il termine di referendum per il controprogetto scadrà il 9 gennaio 2025. La procedura di consultazione sarà avviata entro tale termine affinché il Consiglio federale abbia sufficiente tempo per porre in vigore la modifica di legge e la revisione dell'ORPM il 1° gennaio 2026.

L'ORPM deve essere ampliata sulla base del controprogetto. Il presente avamprogetto è stato elaborato in collaborazione con un gruppo di lavoro istituito dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), che include rappresentanti della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) e dei Cantoni.

Il controprogetto obbliga ogni Cantone a ridurre i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) mediante un sussidio minimo corrispondente a una quota delle spese lorde dell'AOMS nel Cantone interessato. Nei primi due anni dall'entrata in vigore, la quota ammonterà al 3,5 per cento per tutti i Cantoni. Dopodiché, varierà dal 3,5 al 7,5 per cento, a seconda dell'importo dei premi sul reddito del 40 per cento degli assicurati con i redditi più bassi nel rispettivo Cantone.



L'ordinanza proposta non disciplinerà soltanto il calcolo del sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi, come fa già l'ordinanza vigente, ma anche il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni per lo stesso scopo. In particolare, preciserà come determinare le spese lorde cantionali e l'onere dei premi del 40 per cento degli assicurati con i redditi più bassi.

Vi invitiamo a esprimere il vostro parere in merito all'ordinanza e alle spiegazioni del rapporto esplicativo.

La documentazione relativa alla consultazione e il modulo di risposta sono disponibili alla pagina Internet [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/gov/de/uer/02281/02281_0001.pdf).

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo a trasmetterci i vostri pareri entro il termine previsto per la consultazione, se possibile in forma elettronica (p. f. oltre a una versione PDF anche una versione Word), ai seguenti indirizzi e-mail:

gever@bag.admin.ch
aufsicht@bag.admin.ch

In vista di eventuali domande sul vostro parere, vi preghiamo di indicare la vostra persona di contatto competente e le sue coordinate.

Per domande ed eventuali informazioni potete rivolgervi al signor Daniel Scherer (daniel.scherer@bag.admin.ch, tel. 058 465 10 04), giurista presso la sezione Legislazione e affari politici dell'UFSP.

Distinti saluti

Elisabeth Baume-Schneider
Consigliera federale